

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 990

Art. 4 comma 1 lett. a), 1 bis - L.R. 15/15 - Autorizzazione vendita quota integrativa n.66/b in agro di San Marco in Lamis, in favore del Sig. Aucello Giuseppe.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

PREMESSO CHE:

- con **L.R. n. 20/1999** sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'**art.2, comma 4 bis (modifica introdotta con L.R. 15/2014 art. 4 comma 1 lettera a)**, che: *"per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma precedente, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell'art.4, della citata legge, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo"*;
- il **sig. Aucello Antonio, sin dall'anno 1964**, come da iscrizione nei ruoli degli oneri fondiari e da altra documentazione agli atti di ufficio, **ha condotto la quota integrativa n. 66/b** di ettari 0.32.16, sita in località "Mercaldi" agro di San Marco Lamis;
- **a seguito decesso dell'assegnatario, avvenuto in data 18.12.1984, la conduzione dell'unità poderale è stata rilevata dal figlio sig. Aucello Giuseppe, il quale, sia pur non in possesso del requisito di abituale coltivatore diretto della terra, ha assicurato la continuità della gestione diretta del fondo;**
- **detta continuità di conduzione è stata attestata, sia dal Comune di San Marco in Lamis - giusta Attestazione n. 1155 di prot. del 31.05.2016 -, sia dagli altri coeredi, come da documentazione agli atti di ufficio;**
- **ricorrono, quindi, i presupposti di possesso legittimo e di diritto all'acquisto, alle condizioni di vendita di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 4/bis e art. 4, comma 1/bis, della L.R. n. 20/99, modifiche di cui alla L.R. 15/2015, art. 4, comma 1, lettere a) e b);**
- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dal sig. Aucello, è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente da Di Battista Matteo, a seguito atto di revoca ad assegnazione terreni dell'11.04.1971 per Uff. Rog. Dott. Giuseppe Rizzi registrato a Bari il 23.04.1971 al n. 7300;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di San Marco in Lamis, in Ditta "Ente Regione di Sviluppo Agricolo della Puglia", con i seguenti identificativi:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito	
					ha	are	Ca	Domenicale	Agrario
123	304	-	SEMINATIVO	1	0	02	40	1,43	0,74
123	330	-	VIGNETO	2	0	14	37	11,13	8,16
129	340	-	VIGNETO	2	0	13	78	10,68	7,83
129	189	-	SEMINATIVO	1	0	01	61	0,96	0,50
Totale					0	32	16		

CONSIDERATO che:

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad **€ 3.345,50**, è stato determinato ai sensi del combinato disposto dell'**art. 2, comma 4/bis, e art. 4, comma 1/bis, della L.R. n. 20/99 e L.R. 15/2015 art. 4, comma 1 lettere a e b)**, come da prospetto:
 1. **€ 2.906,48** - valore del terreno, determinato ai sensi del **comma 1 dell'art. 4 della L.R. 20/99**, ovvero, valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione Provinciale Prezzi, competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio di possesso del predio.
 2. **€ 259,43** - recupero oneri fondiari - **comma 2 art. 4 L.R. 20/99;**

3. € 79,59 - recupero debiti c/c e conto scorte - **comma 2 art. 4 L.R. 20/99**;

4. € 100,00 - spese istruttorie - **comma 2 art. 4 L.R. 20/99**;

- **Il valore del terreno, di cui al punto 1.), è stato dichiarato congruo del Servizio Provinciale dell'Agricoltura con nota prot. n. 10008 del 22.02.2018;**

PRESO ATTO che il sig. Aucello Giuseppe ha già provveduto al pagamento dell'intero prezzo di vendita;

ACCERTATO che:

- Il prezzo complessivo di vendita di € **3.345,50** è stato già pagato dall'assegnatario con versamento effettuato sul c/c postale n. 15723702, intestato a "REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, a mezzo bollettino di c/c postale n. 26/023-08 VCYL 0036 del 06.04.2018 - codice IBAN beneficiario IT49Z076010400000016723702 con le seguente modalità:
 - € **2.906,48** - da imputarsi sul **capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999**, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
 - € **339,02** - da imputarsi sul **capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004** "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni - Legge n.386/76";
 - € **100,00** - da imputarsi sul **capitolo 3062100 - p.c.f. 3.01.02.01.999** "Proventi e Diritti per prestazioni rese da Uffici e Servizi regionali";

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc., saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi Incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L R. 28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 ed ai sensi dell'art. 2, comma 4/bis e art. 4, comma 1/bis, rispettivamente della L.R. n. 20/99 e L.R. 15/2015, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4/bis e art. 4, comma 1/bis, di cui alle leggi regionali n. 20/99 e n. 15/2015, la vendita dell'unità poderale n. 66/b in favore del sig. **Aucello Giuseppe**, al prezzo complessivo di **€ 3.345,50**;
- **di prendere atto** che il sig. Aucello ha già corrisposto, l'intero prezzo di vendita di **€ 3.345,50**;
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, **avv. Costanza Moreo**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che tutte le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, saranno a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE